

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE E
L'ISTITUTO STORICO ITALIANO PER IL MEDIO EVO**

Tra

L'Università degli Studi di Udine (d'ora in avanti denominata UNIUD) con sede legale in Via Palladio n. 8, 33100 Udine, (CF 80014550307), rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Alberto Felice De Toni, nato a Curtarolo (Padova) il 27 giugno 1955, in qualità di legale rappresentante e domiciliato per la carica presso l'Università degli Studi di Udine;

e

l'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo (d'ora in avanti denominato ISIME), con sede in piazza dell'Orologio 4, 00186 Roma, nella persona del suo Presidente, Prof. Massimo Miglio, nato a Roma il 20 maggio 1942, in qualità di legale rappresentante e presidente dell'ISIME domiciliato per la carica presso l'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo

di seguito indicate anche come parti

premessò

- che UNIUD, ai sensi degli artt. 1 e 2 del proprio Statuto, promuove lo sviluppo e il progresso della cultura e delle scienze attraverso la ricerca, la formazione, la collaborazione scientifica e culturale con istituzioni italiane ed estere, contribuendo con ciò allo sviluppo civile, culturale, sociale ed economico del Friuli; collabora con organismi nazionali e internazionali alla definizione e alla realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione; sviluppa la ricerca, di base e applicata, promuove il trasferimento tecnologico e la divulgazione scientifica, svolge attività didattiche, sperimentali e assistenziali a essi collegate;
- che UNIUD è il centro primario della ricerca scientifica nazionale e che è suo compito elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Enti pubblici e privati;
- che tra gli obiettivi strategici UNIUD vi sono quelli legati al miglioramento della comunicazione come partner scientifico di alto livello verso la società; all'essere laboratorio di innovazione per le tecnologie didattiche per disseminare la conoscenza in forte sinergia ed integrazione con il territorio, attraverso un'aggiornata interazione con il sistema economico sociale; a promuovere la qualità e la competitività della ricerca; a favorire l'interazione con il sistema economico-sociale; a sostenere la formazione alla ricerca;
- che ISIME, fondato con R.D n. 1775 il 25 novembre 1883, al fine di dare «unità e sistema alla pubblicazione delle Fonti di storia nazionale» e per «promuoverne i lavori preparatori», è Ente nazionale dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, e grazie anche all'apporto dei membri della Scuola Nazionale di studi storici medievali ad esso annessa (D.M. 10 novembre 1936 modificato con D.M. 12 luglio 1956) nonché grazie ai rapporti di collaborazione da tempo instaurati con i principali istituti scientifici italiani e stranieri aderenti all'Unione Internazionale degli Istituti di Archeologia, Storia e Storia dell'Arte in Roma, coordina una intensa attività di ricerca, promuove progetti di ricerca e collaborazioni scientifiche internazionali e nazionali, congressi, convegni, cicli di seminari e iniziative di divulgazione culturale che hanno reso l'Istituto punto di riferimento per la medievistica italiana ed europea;
- che è interesse di entrambi promuovere e sviluppare, con l'utilizzazione delle rispettive risorse e nell'ambito dei ruoli e delle competenze di ciascuno, attività di ricerca di comune interesse, attraverso la collaborazione su progetti ed iniziative comuni;

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Finalità

UNIUD e ISIME riconoscono l'interesse comune a promuovere e sviluppare forme di collaborazione per lo svolgimento di programmi di ricerca, di edizione di fonti, di pubblicazioni scientifiche, di manifestazioni culturali e di alta divulgazione scientifica e di attività collegate, finalizzate all'acquisizione di nuove conoscenze, all'aggiornamento, alla diffusione e alla fruizione dei risultati, al fine di una migliore realizzazione dei rispettivi fini istituzionali.

Art. 2 - Oggetto

UNIUD e ISIME si impegnano reciprocamente, secondo le normative vigenti presso ciascuna Istituzione, secondo le proprie disponibilità finanziarie e per quanto di competenza di ciascuno, a:

- a. concordare la realizzazione di progetti di ricerca con la costituzione di gruppi di lavoro con tematiche e finalità individuate di concerto;
- b. concordare iniziative editoriali da attuarsi di concerto;
- c. organizzare manifestazioni culturali, eventi e occasioni di alta divulgazione scientifica;
- d. promuovere ed attuare ogni possibile collaborazione scientifica riconosciuta utile per la migliore realizzazione dei rispettivi fini istituzionali;
- e. realizzare infrastrutture anche informatiche atte a consentire una migliore conoscenza, fruizione e diffusione del patrimonio culturale tra le due istituzioni.

I rapporti di collaborazione si attueranno mediante singoli progetti disciplinati da specifici accordi attuativi da stipularsi tra ISIME e UNIUD o le sue Strutture di volta in volta interessate. Tali accordi disciplineranno, tra l'altro, gli obiettivi, le risorse impiegate, i reciproci impegni e oneri, le caratteristiche delle singole attività, progetti e iniziative, la titolarità delle specifiche iniziative, la sede di svolgimento delle stesse e le modalità degli eventuali rapporti economico-finanziari. All'interno di tali accordi verranno definiti anche gli obblighi e gli oneri in materia di prevenzione e sicurezza e di coperture assicurative.

Art. 3 - Comitato Di Indirizzo

- a. Per il coordinamento delle attività di cui al presente accordo UNIUD e ISIME convengono di istituire un Comitato di Indirizzo costituito *ex officio* dal Prof. Alberto Felice De Toni dell'UNIUD e dal Presidente dell'ISIME, o loro delegati.
- b. Di norma, il Comitato di Indirizzo si riunisce una volta all'anno.

Art. 4 - Proprietà Intellettuale

- a. I risultati totali o parziali derivanti dall'esecuzione di progetti comuni di ricerca e le informazioni a essi relativi saranno di proprietà comune delle parti.
- b. In ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività di ricerca di cui al presente accordo UNIUD e ISIME saranno menzionati in identico modo quali enti patrocinanti le attività medesime.

Art. 5 - Durata, rinnovo e recesso

- a. Il presente accordo ha una durata di tre anni a decorrere dalla data di stipula.

- b. Il presente accordo potrà essere rinnovato per uguale periodo sulla base di un accordo scritto e approvato dalle parti entro la scadenza triennale.
- c. Le parti hanno la facoltà di recedere dalla presente convenzione ovvero di risolverla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviarsi all'altra parte con Pec o raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di preavviso di almeno 30 giorni prima della scadenza. Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita, dovendo essere comunque garantito il completamento delle attività in corso.

Articolo 7 - Oneri

Il presente accordo non comporta oneri di spesa per le parti.

Articolo 8 - Trattamento dei dati personali

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i “dati personali” forniti, anche verbalmente o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo, vengano trattati esclusivamente per le finalità del presente atto, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati secondo quanto disciplinato del D.Lgs. 30/6/2003 n.196.

Articolo 9 - Controversie

Per qualunque controversia che dovesse insorgere circa la validità, l'interpretazione o l'esecuzione della presente convenzione che non possa essere risolta in via amichevole, viene eletto competente in via esclusiva il Foro di Udine.

Articolo 10 - Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso. Le spese di registrazione e di bollo graveranno su entrambe le parti in uguale misura.

Eventuali spese, imposte e tasse inerenti il presente atto sono ripartite fra le Parti.

L'imposta di bollo è assolta ai sensi del D.M. 17/6/2014.

Per l'Università assolta in modo virtuale – Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 59443/2015 dd. 23/06/15.

Udine, _____

Roma, _____

Prof. Alberto Felice De Toni,
Magnifico Rettore
dell'Università degli Studi di Udine

Prof. Massimo Miglio,
Presidente
dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo